



APVINVESTIMENTI

DETERMINA A CONTRARRE PROT N. 2023/367

OGGETTO: Affidamento diretto servizio di consulenza in materia di D.Lgs 19 giugno 2001, n. 231 e L 6 novembre 2012 n. 90 – **CIG Z1B3C0DD65**

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

VISTI

- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Le delibere Anac da 261 a 272/2023, con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023, nuovo Codice degli Appalti (i provvedimenti adottati, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2024);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento diretto del servizio di consulenza in materia DLgs 231/01 e L 90/2012

. Attività di consulenza

L'attività di consulenza avrà ad oggetto la redazione di una "Gap analysis" e conseguente "Remediation plan (to do list)" in relazione a:

✓ Compliance "anticorruzione" e modelli ex D.Lgs. 231/2001:

l'attività sarà volta ad esaminare i contenuti della documentazione predisposta dalle Società al fine di verificarne la congruità rispetto al Decreto 231, alla Legge 190, ed al D.lgs. 33/2013. Si procederà inoltre ad un esame e valutazione dei contenuti dei siti web aziendale delle Società in funzione degli adempimenti richiesti dalla Legge 190 e dal D.Lgs. 33/2013.

✓ Compliance 231 e whistleblowing secondo la normativa più recente (D.Lgs 24/2023):

l'attività sarà volta ad esaminare la Procedura di whistleblowing adottata dalle Società alla luce delle recenti novità introdotte dal D. Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC del 14 luglio 2023.



APVINVESTIMENTI

✓ **Delibere ANAC 203/2023 e da 261 a 272/2023 (Regolamenti attuativi ANAC previsti dal d.lgs. n. 36/2023):**

L'attività sarà volta a verificare l'applicabilità alle Società delle Delibere ANAC 203/2023 e da 261 a 272/2023 (Regolamenti attuativi ANAC previsti dal d.lgs. n. 36/2023) L'attività sarà strutturata nelle seguenti fasi:

Fase I: Analisi della documentazione

La prima fase comporterà l'esame della seguente documentazione:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, revisione del 10/06/2021, limitatamente ai contenuti afferenti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, revisione del 24/05/2023 (Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e reati contro la PA);
- Ulteriore documentazione inviata allo Studio con mail del 14 luglio 2023;
- Esame del sito web aziendale <https://www.apvinvestimenti.it/societa-trasparente/> limitatamente ai contenuti afferenti al rispetto degli obblighi di "trasparenza" di cui alla Legge ed al D.Lgs. 33/2013.

Fase II: Gap Analysis e Remediation plan (to do list)

Sulla base dei risultati emersi nella fase 1 si procederà alla predisposizione di un report di "Gap Analysis" finalizzato ad evidenziare le non conformità e le conseguenti attività di implementazione necessarie (Remediation activities - to do list) al fine di consentire alle Società il rispetto delle prescrizioni del Decreto 231 (in relazione ai Reati contro la PA), della Legge 190, del Decreto Whistleblowing e del D. Lgs. 33/ 2013.

Il Report evidenzierà altresì l'applicabilità alle Società delle Delibere ANAC 203/2023 e da 261 a 272/2023 (Regolamenti attuativi ANAC previsti dal d.lgs. n. 36/2023) nonché, in caso positivo, le attività da porre in essere per adeguarsi alle relative prescrizioni.

- Importo del contratto: **€ 5.000,00+ IVA e CPA (4%), oltre alle spese vive documentate e le spese generali ridotte al 50%;**
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



APVINVESTIMENTI

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 25/05/2023- a mezzo mail ordinaria- è stata richiesta offerta per l'affidamento ai seguenti operatori economici:

1) Tonucci & Partners, con sede in via Trieste 31/A, 35121 Padova, C.F./P.IVA 05008211004

VISTA l'offerta ricevuta dalla succitata Tonucci & Partners

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare, a seguito della presentazione del DGUE e della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente compilate, il servizio di consulenza legale in materia di DLgs 19 giugno 2001, n. 231 e L 6 novembre 2012 n. 90 – **CIG Z1B3C0DD65**, per l'importo di **€ 5.000,00+ IVA e CPA (4%)**, oltre alle spese vive documentate e le spese generali ridotte al 50%; tramite affidamento diretto, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;



APVINVESTIMENTI

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Tonucci & Partners, con sede in via Trieste 31/A, 35121 Padova, C.F./P.IVA 05008211004, per l'importo di **€ 5.000,00+ IVA e CPA (4%), oltre alle spese vive documentate e le spese generali ridotte al 50%**, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;



APVINVESTIMENTI

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

DI INDIVIDUARE, in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente responsabile del procedimento: Responsabile dell'Area Legale e Comunicazione, Dott.ssa Sara Lunardelli.

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio Amministrazione di APV Investimenti SpA e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Firma

Venezia, 31/07/2023

L'amministratore Delegato
- dott. Franco Bagatin-

